

Pubblicato il 13/09/2022

N. 00603/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 106 del 2022, proposto da

- Git Luce di Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con
domicilio digitale in atti;

contro

- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio
del provvedimento autorizzatorio unico regionale *ex art. 27-bis* del d.lgs. n.
152/2006, presentata in data 29 ottobre 2020 e della successiva richiesta di
sollecita convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'*art. 27-bis*,
comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, presentata in data 25 novembre 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Git Luce di Italia s.r.l., con atto depositato il 4 marzo 2022, è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata sulla sua istanza del 29 ottobre 2020, di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR, ai sensi dell’art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione agro – fotovoltaico e relative opere connesse di potenza nominale pari a 17,745 MW, da realizzare nel Comune di Grumento Nova, località Contrada Matina, con punto di consegna nel Comune di Viggiano, deducendone l’illegittimità da più angolazioni.

2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 22 giugno 2022 l’affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

Il Collegio dà qui continuità a quanto statuito dal Tribunale in speculare questione (T.A.R. Basilicata, 27 giugno 2022, n. 505), nel senso che: «vi è evidenza in atti che la Regione, ricevuta l’istanza autorizzatoria di parte ricorrente, ha dato formale avvio al relativo procedimento (comunicando, in data 12/10/2020, a tutti gli Enti interessati, ai sensi dell’art. 27-*bis*, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione, sul suo sito istituzionale, della documentazione allegata all’istanza, assegnando a questi ultimi il termine perentorio di 30 giorni per la trasmissione di eventuali richieste integrative ai sensi dell’art. 27-*bis*, co. 3, del medesimo decreto; [...] senza tuttavia aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dall’invocata disposizione».

Tale contegno inerte configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990; tanto più che la Regione, avendo avviato il procedimento autorizzatorio “*de quo*”, è certamente tenuta a concluderlo.

4.1. In aggiunta a quanto innanzi, va evidenziato come nel caso di specie, il silenzio regionale di connoti nel senso dell'illegittimità in ragione di quanto stabilito artt. 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal ripetuto art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006.

5. Ne consegue l'obbligo della Regione Basilicata di convocare la conferenza di servizi e porre in essere la conseguente attività istruttoria, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione.

5.1. Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, con facoltà di delega.

5.2. In base all'art. 2, co. 8, della l. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina alla Regione Basilicata di provvedere nei modi e termini innanzi determinati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario “*ad acta*” il dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con facoltà di

delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico dell'Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell'interessato;

- condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, n. 6-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'importo del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione intimata;

- dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO